

TI_GERICHTE 30.2006.279 vom 13. August 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2006.279

FR: TI_GERICHTE 30.2006.279 du 13 août 2007

IT: TI_GERICHTE 30.2006.279 del 13 agosto 2007

Volltext

Incarto n.30.2006.279

25449/690

Bellinzona

13 agosto 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 ottobre 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 13 ottobre 2006 n. 25449/690 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 31 ottobre 2006 presentate CRTE 1, _____;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il veicolo _____ superando da 16 a 20 km/h, su un'autostrada, il limite massimo di velocità di 80 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 100 km/h.

Fatti accertati il 27 aprile 2006 in territorio di _____.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. CRTE 1 nelle osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2. Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata.

La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).

Ora, la LPContr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole, l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente.

L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, CRTE 1 ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l'autorità ha precisato che il multato circolava ad una velocità superiore al limite consentito e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale.

La censura si rivela pertanto priva di fondamento.

3. Con atto ricorsuale l'insorgente postula l'audizione di due testimoni - da assumere in sede di dibattimento - allo scopo di indicare l'inadeguatezza, l'illegittimità e la sproporzionalità della segnaletica stradale. Si noti anzitutto che la LPContr stabilisce che la procedura contravvenzionale è scritta, non facendosi luogo a dibattimento, come avviene in caso di opposizione al decreto di accusa.

Ciò premesso, va detto che l'art. 12 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (l'apprezzamento anticipato delle prove: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Nella fattispecie le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili di influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

4. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

Per l'art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate dai Cantoni in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, l'eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali (art. 3 LCStr).

La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli 120 km/h sulle autostrade (art. 4a cpv. 1 lett. d ONC). La limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02) (art. 4a cpv. 4 ONC), fermo restando che se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità di cui al cpv. 1 (art. 4a cpv. 5 ONC). Per quanto qui interessa, i segnali «Velocità massima» (2.30) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale «Fine della velocità massima» (2.53) (art. 22 cpv. 1 OSStr). Analogamente il segnale «Via libera» (2.58) indica che sono sopprese più limitazioni di circolazione segnalate in precedenza e che sono di nuovo valide le norme generali della circolazione. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata con questo segnale, purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata (art. 32 cpv. 2 prima e seconda frase OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il superamento, su un'autostrada, della velocità massima consentita, fissata a titolo generale, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall'USTRA, l'allegato 1 all'ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina - da 16 a 20 km/h - una sanzione pecuniaria di fr. 180.- (infrazione n. 303.3 lett. d).

5. CRTE l' in applicazione delle predette disposizioni ha rimproverato al multato di aver circolato su un'autostrada superando da 16 a 20 km/h il limite massimo di velocità di 80 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche.

Il rapporto di contro osservazioni 24 luglio 2006 della polizia cantonale precisa che per motivi di lavori all'interno della galleria _____, carreggiata _____ (_____), direzione sud, veniva esposta la segnaletica come dal piano allegato. Si precisa che il limite di km/h 80, visibile a tutti gli utenti, era posto al centro del portale situato al Km 43.000. Inoltre, la corsia di sorpasso era sbarrata. Il controllo è stato effettuato all'interno della galleria al Km 41.750, sulla corsia di sorpasso, in presenza di operai.

6. Il ricorrente, dal canto suo, contesta quanto ascrittogli dall'autorità di prime cure, ritenendo che la mia velocità era corretta secondo la segnaletica abituale e non che in quei giorni la stessa è stata modificata da 100 a 80 km orari elettronicamente. In base alla Legge Federale sulla circolazione e alla rispettiva legge sulla segnaletica stradale ho fatto notare che detta segnaletica non era conforme poiché non in prescrizione e assolutamente

insufficiente■ (cfr. ricorso 15 ottobre 2006, pag. 1).

Più precisamente l'insorgente sostiene che in quella occasione, e successivamente ancora, i segnali in basso al _____ rimangono spenti. Successivamente riportano l'indicazione del 100km orari, in basso sia a destra che a sinistra, in prescrizione, per poi indicare i 80 km orari successivamente in alto al centro della strada. All'imbocco della galleria i segnali indicavano sia sulla destra che sulla sinistra il semaforo con altri cartelli. Solo al centro, con i numerosi TIR, lo stesso cartello non è né chiaro né visibile ed essendo in questo modo solo «ripetitivo», non essendo la segnaletica adeguata, la contravvenzione va annullata■ (cfr. osservazioni 12 luglio 2006, pag. 1 e 2).

7. Per legge, i segnali e le demarcazioni devono essere posati laddove ciò è reso necessario dalle circostanze concrete delle vie di comunicazione; le limitazioni e le prescrizioni della circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi che non valgono per tutto il territorio svizzero devono essere indicate esclusivamente con l'apposita segnaletica stabilita dal Consiglio federale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, ad art. 5 LCStr, n. 4.1 e 4.4).

Affinché sia valido, un segnale deve essere facilmente riconoscibile e con sufficiente anticipo, essere leggibile, non dare adito a confusione.

L'art. 103 OSStr ■ che disciplina l'ubicazione dei segnali ■ sancisce che questi sono collocati sul lato destro della carreggiata, ma possono anche essere ripetuti sul lato sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, installati su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra (cpv. 1). Inoltre, devono essere situati a un'altezza variabile tra i 60 cm e i 2.50 m dal punto più alto della carreggiata; questa distanza è di almeno 1,50 m nel caso di autostrade e semiautostrade e di almeno 4,50 m se i segnali sono sospesi al di sopra della carreggiata (cpv. 3 prima frase).

Il Tribunale federale, pronunciandosi sulla forza obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia relativizzato la portata delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF 99 IV 164 i giudici dell'Alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le demarcazioni esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di principio, esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione, ciò che costituisce un caso d'applicazione del principio della sicurezza del diritto; in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.

8. Nella fattispecie, non vi sono dubbi che la posa della segnaletica era necessaria e posata secondo i predetti criteri sanciti dalla legge. Come riportato dalla polizia cantonale nelle contro osservazioni 24 luglio 2006, nella galleria del _____ erano in corso lavori di manutenzione del marciapiede e sulla carreggiata erano presenti degli operai, circostanza che il ricorrente non ha contestato. Checché ne dica quest'ultimo, data la momentanea soppressione di una corsia e il tipo di intervento previsto all'interno della galleria, era quindi necessario limitare la velocità su quel tratto, relativamente breve, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei conducenti. Ininfluyente è quindi il fatto che tale segnaletica fosse posata sul lato destro o sinistro della strada, o ancora, come in specie, sopra la stessa, ciò che è comunque concesso dalla legge.

Ad ogni buon conto, la sua importanza è tale che andava rispettata quando anche fosse stata posata in modo non conforme alle prescrizioni in materia. Si noti, inoltre, che per l'art. 16 cpv. 2 seconda frase OSStr - che sancisce i principi generali applicabili ai segnali di prescrizione - i segnali che prescrivono una «Velocità massima» (2.30) sono valevoli fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58), ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione. Incasu, il segnale non andava quindi ripetuto.

Di fatto, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la segnaletica così come posta era chiara e ben visibile a tutti gli utenti della strada, anche e soprattutto, in presenza di veicoli pesanti sulla carreggiata.

9. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall'autorità di prime cure.

A giusta ragione CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 180.- pari all'importo previsto dall'OMD per tale infrazione, oltre agli oneri processuali di primo grado.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4 ONC; 22 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.